



”

**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 marzo 2010 (25.03)
(Or. en)**

7550/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0223 (COD)**

**ENER 80
ENV 173
CODEC 209**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: delegazioni

n. prop. Com: 15929/08 REV 1 ENER 398 ENV 850 CODEC 1592

Oggetto: Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)
- *Adeguamenti derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*

1. Il progetto di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è stato approvato nella sostanza nel trilogio informale del 17 novembre 2009 (doc. 16082/09). In tale occasione si è confermato che le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea saranno concordate in un secondo tempo.
2. 16 dicembre il Coreper ha approvato un mandato alla presidenza in vista dei negoziati con il Parlamento su queste modifiche. Successivamente il Parlamento europeo ha elaborato la propria posizione provvisoria.
Da allora hanno avuto luogo varie riunioni informali di carattere tecnico tra la presidenza e rappresentanti del Parlamento e della Commissione su queste questioni in sospeso. Le istituzioni hanno inoltre concordato recentemente soluzioni applicabili orizzontalmente, riguardanti anche altri fascicoli (animali da compagnia, sistemi di trasporto intelligenti).

3. Dalle recenti consultazioni con il Parlamento europeo emerge che il testo riportato nell'allegato I¹, per quanto riguarda i considerando e gli articoli che devono essere modificati in seguito all'entrata in vigore del TFUE e che si basano in gran parte su testi concordati in precedenza, è accettabile per il Parlamento, previo espletamento delle sue procedure interne.

L'allegato II contiene una dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e una dichiarazione della Commissione, entrambe riprese da altri fascicoli, da mettere a verbale del Consiglio che adotta la direttiva.

4. Si invita il COREPER ad approvare i testi figuranti negli allegati I e II.
-

¹ Nella versione inglese, le modifiche al testo dell'allegato I rispetto all'ultima versione del testo (doc. 7040/10, terza colonna), sono in **grassetto**.

**Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,
considerando quanto segue:

- (2) Un uso accorto, razionale e sostenibile dell'energia riguarda tra l'altro i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
- (11) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.
- (22) Per rafforzare la trasparenza del rendimento energetico nel mercato immobiliare comunitario non residenziale, occorre stabilire criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali. A norma dell'articolo 291 del TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio dei poteri di attuazione attribuiti alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, fatta salva la procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C [...], [...], pag. [...].

- (23) È opportuno che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Articolo 1
Oggetto

Da inserire alla fine:

I requisiti della presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti [] più rigorosi. Tali provvedimenti sono compatibili con il trattato. Essi sono notificati alla Commissione.

Articolo 5
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico

1. La Commissione stabilisce attraverso atti delegati in conformità degli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater, entro il 30 giugno 2011, un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e degli elementi edilizi.

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all'allegato III bis e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie edilizie.

Articolo 10

- 7 quater. Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.

Articolo 20
Adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell'allegato I attraverso atti delegati in conformità degli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater.

Articolo 20 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque** anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. **La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 20ter.**
- 1bis. Fatto salvo il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione fino al 30 giugno 2012.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 20 ter e 20 quater.

Articolo 20 ter
Revoca della delega

1. La delega di cui agli articoli 5 e 20 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione non oltre un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

- 3 La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20 quater
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese¹.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore anteriormente a tale data se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 21
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

¹ La presidenza propone di adottare l'approccio orizzontale già concordato per altri fascicoli riguardanti il termine per l'obiezione agli atti delegati.

**Progetto di dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
sull'articolo 290 del TFUE**

""Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo."

Progetto di dichiarazione della Commissione

"La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo dispone una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza."